



Alberto Maria RIVOIRA
DOTTORI COMMERCIALISTI



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies](#) Pag. 4
- [Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali](#) Pag. 5
- [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 6
- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti](#) Pag. 7
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 8
- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 9
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000](#) Pag. 10
- [Detrazione per acquisto di mobili](#) Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze fiscali 2026](#) Pag. 12
- [Check list tipologie di bilancio per società di capitali](#) Pag. 15
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2026](#) Pag. 16
- [Esenzione della certificazione dei compensi a contribuenti minimi e forfetari](#) Pag. 17
- [Check list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 18



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Soglie Intrastat 2026](#) Pag. 20
- [Versamento tassa annuale libri sociali 2026](#) Pag. 21
- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 22
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 23



NON SOLO IMPRESA

- [Aliquote contributive 2026 Gestione Separata Inps](#) Pag. 24
- [Assemblee societarie a distanza nel 2026](#) Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Incentivi bando Isi 2025](#) Pag. 26



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2026](#) Pag. 27



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



[Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario](#)

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppcastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:
Tel. 0376/77.51.30
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIADDEBITO SPESE PER LAVORO AUTONOMO

- L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l'uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene.

SCISSIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 21/2026, ha chiarito che quando un'associazione professionale si riorganizza in società tra professionisti tramite una scissione totale, l'incasso dei crediti professionali transitanti si qualifica come reddito d'impresa e quindi non sono dovute le ritenute alla fonte.
- Nel caso in cui siano applicate le ritenute, queste saranno scomputabili da quanto dovuto a titolo di Ires.

LOCAZIONI BREVI E PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ

- L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, con il focus n. 1/2026 sulle locazioni brevi, ha precisato che, per far scattare la presunzione di imprenditorialità quando si destinano a locazione più di 2 appartamenti, è necessario verificare la disponibilità concreta dell'immobile e la produzione di reddito effettivo. Infatti, la mera potenziale disponibilità alla locazione di 3 o più appartamenti non fa scattare la presunzione e, quindi, l'obbligo di aprire una posizione Iva.

COOPERATIVE COMPLIANCE PER IMPRESE MINORI

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2026, n. 42022, fornisce il modello di adesione per il regime opzionale di cooperative compliance, che va trasmesso solamente per via telematica.
- Il regime opzionale è pensato per i soggetti minori, che non raggiungono le (maggiori) soglie che il D.Lgs. 128/2015 prevede per i soggetti più strutturati e dimensionalmente più grandi.
- Successivamente alla ricezione, l'Ufficio verifica che il Tcf sia stato redatto in maniera coerente a quanto previsto dal D.Lgs. 128/2015 e che sia stato certificato da parte di professionisti indipendenti iscritti all'Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
- L'Ufficio comunica al contribuente l'esito dell'attività di controllo entro 120 giorni dalla ricezione del modello.

LIMITE DI COMPENSI DEL FORFETARIO E SOMME NON DOVUTE

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 26/2026, ha precisato che è sufficiente percepire compensi superiori a € 85.000 per uscire dal regime forfetario, anche se parte di questi sono non spettanti e restituiti. Infatti, ciò che rileva, ai fini della Certificazione Unica e della dichiarazione dei redditi sono i compensi percepiti nell'anno stesso, mentre quanto accaduto nell'anno successivo non rileva.

DENUNCE INAIL CON CODICE CNEL

- L'Inail, con la circolare n. 4/2026, ha precisato che i datori di lavoro e gli intermediari devono inserire nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e/o di malattia professionale il codice alfanumerico Cnel che identifica in maniera univoca i Ccnl depositati nell'archivio nazionale.
- In questo modo, il dato consentirà di correlare ogni evento a una specifica categoria contrattuale di riferimento.

ULTERIORE DETRAZIONE EX L. 207/2024 ED ERRORE BLOCCANTE SULLA CU

- Il programma di controllo delle Certificazioni Uniche 2026 (CU) scarta alcune dichiarazioni per errore bloccante se è stata erogata a un lavoratore la "somma netta", introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per ridurre il cuneo fiscale, anche in assenza di giorni lavorati.
- A tale situazione, nella sezione "somma che non concorre alla formazione del reddito" della CU, la casella numero 718 denominata "tipologia" presenta il codice "1", la casella 721 identificata con la descrizione "giorni di lavoro dipendente" è in bianco e risulta compilata la casella 725 "somma erogata".

LIMITI AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER SINDACI DI SOCIETÀ

- Nella sentenza n. 1390/2026 e nell'ordinanza n. 1392/2026 la Cassazione ha stabilito che non ha applicabilità retroattiva il nuovo tetto sulle responsabilità dei sindaci delle società non quotate, di cui al novellato art. 2407, c. 2 c.c.
- L'art. 2407, c. 2 c.c. è stato profondamente modificato dalla L. 14.03.2025, n. 35, a seguito della quale, dal 12.04.2025, i membri del collegio sindacale, anche con annessa funzione di revisione, che non abbiano agito con dolo, vedono limitato il risarcimento dei danni cui possono essere chiamati (quale che ne sia la loro effettiva misura), nei confronti della società e dei suoi creditori, a "un multiplo del compenso annuo percepito" (nel dettaglio, 15 volte per compensi fino a € 10.000, 12 volte per compensi da € 10.000 a € 50.000, e 10 volte per compensi maggiori di € 50.000).



Notizie in sintesi (segue)

CHIARIMENTI SULLA FISCALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2026, illustra le nuove regole sulla fiscalità degli enti del Terzo settore, in vigore dal 1.01.2026. Il documento presenta alcune variazioni rispetto alla versione originaria, frutto della fase di consultazione pubblica.
- L'art. 79 del Codice prevede che possano inquadrarsi come non commerciali le attività di interesse generale svolte in sostanziale pareggio tra ricavi e "costi effettivi", oppure con un avanzo di gestione che non potrà superare il 6% per non più di 3 esercizi consecutivi.
- Inoltre, sempre in base all'art. 79 (c. 5-bis) del Codice, è consentito agli Ets di includere tra le entrate non commerciali anche il valore normale delle cessioni o prestazioni rese gratuitamente o verso corrispettivi inferiori a quelli di mercato.

SULL'IVA CONTINUA LA SPERIMENTAZIONE DELLA PRECOMPILATA

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2026, n. 42054, comunica che anche per il 2026 proseguirà la sperimentazione dell'invio della bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale.
- Inoltre, comunica che dal 2027 sarà estesa la platea dei contribuenti interessati dalla specifica procedura di assistenza fiscale.

CHECK-LIST ASSIREVI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO

- Assirevi ha pubblicato la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio (obbligo scaturente dagli artt. 2423 e seguenti c.c.) e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991).

RATING DI LEGALITÀ

- Con la delibera del 27.01.2026 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che entrerà in vigore il 16.03.2026.
- Tra le novità, è stato modificato l'ambito soggettivo, prevedendo che l'accesso all'indicatore premiale è destinato alle imprese che soddisfano cumulativamente 3 requisiti, ossia aver realizzato un fatturato minimo di 2 milioni di euro, avere sede operativa nel territorio nazionale e risultare iscritte nel Registro delle Imprese o nel Rea da almeno 2 anni.

RICONGIUNZIONE NELL'INPS DEI CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI

- L'Inps, con circolare n. 15/2026, ha reso operativa la ricongiunzione, presso la Gestione Separata Inps, dei contributi versati in una cassa di previdenza dai liberi professionisti. La nuova facoltà può essere esercitata soltanto dai professionisti con contributi versati in una cassa successivamente al 31.03.1996, perché la Gestione Separata è operativa dal 1.04.1996, e si applica alle domande e ai ricorsi presentati dal 9.02.2026, nonché alle domande e ai ricorsi non definiti e giacenti all'Inps.

LAVORATORI IRREGOLARI IN CANTIERE E PATENTE A CREDITI

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 609/2026, ha chiarito che quando si impiegano più addetti irregolari in un cantiere edile non si beneficia della norma calmieratrice secondo la quale, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis al D.Lgs. 81/2008, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Di conseguenza, se il datore di lavoro era in possesso della patente con 30 crediti, scenderà sotto la soglia di 15 necessaria per operare nei cantieri.

TESTO UNICO IVA

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10/2026 contenente il nuovo Testo Unico Iva, che è già in vigore, ma sarà applicabile dal 1.01.2027. Il testo riordina e coordina tutta la normativa vigente.
- Nel testo non hanno trovato posto le disposizioni sull'accertamento e sulla riscossione contenute nel D.P.R. 633/1972, poiché saranno collocate in altri testi unici dedicati a tali materie. Al contrario, è stata innestata anche la normativa sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/1993.

RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA CANCELLATO DALL'ALBO

- La Cassazione, nella sentenza 9.01.2026, n. 5049, ha applicato gli arresti domiciliari al commercialista indagato per associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali, benché il professionista si sia cancellato dall'albo e dall'elenco dei revisori dei conti: il pericolo di reiterazione del reato, infatti, resta concreto e attuale perché la circostanza costituisce un ostacolo soltanto formale, facilmente aggirabile, e non preclude al commercialista di mettere le sue competenze al servizio del crimine come ha fatto in passato, almeno secondo i PM.

COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DI CONDominio CON IVA

- Secondo la Cassazione (ordinanza n. 14428/2025), il compenso dell'amministratore di condominio è assoggettabile all'Iva, trattandosi di attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati, rientrante tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/1972, e non di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo specificato deve quindi essere considerato come già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti.

APPROFONDIMENTI

Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies

Attraverso il comunicato stampa del 20.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito Internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025. **La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2026.** Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere "rottamati"; inoltre, sempre al fine di agevolare la domanda, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate - il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Successivamente, **entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.**

INVIO DELLA DOMANDA

- È possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet:

In area riservata	Con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
In area pubblica	Compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

- Se la domanda è presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi "definibili", mentre, se è presentata in area pubblica, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi "definibile".

ADESIONE IN CASO DI SOVRA-INDEBITAMENTO

Per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- Per la domanda presentata **in area riservata**, verrà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
- Per la domanda presentata in **area pubblica**:
 - sarà recapitata una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro **le successive 72 ore** a pena di invalidità del link e annullamento automatico della domanda;
 - dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
 - se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, **entro i successivi 5 giorni** (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, **entro il 30.06.2026**, una "Comunicazione" di:
 - accoglimento** della domanda, contenente:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
 - l'eventuale **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
- Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

PIANO DEI PAGAMENTI

- Il contribuente può scegliere se pagare in un'unica soluzione, **entro il 31.07.2026** oppure, in un numero massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
 - la 1^a, la 2^a e la 3^a rata, rispettivamente, il **31.07.2026**, il **30.09.2026** e il **30.11.2026**;
 - dalla 4^a alla 51^a rata, rispettivamente, il **31.01**, il **31.03**, il **31.05**, il **31.07**, il **30.09** e il **30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52^a alla 54^a rata, rispettivamente, il **31.01.2035**, il **31.03.2035** e il **31.05.2035**.
- Nel caso di pagamento rateale si applicano **interessi pari al 3% annuo**, a decorrere dal **1.08.2026**.
- L'importo minimo** di ciascuna rata **non può essere inferiore a € 100**.



[FORM DI COMPILAZIONE NELL'AREA PUBBLICA](#)



[FORM DI COMPILAZIONE NELL'AREA RISERVATA](#)



[DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO](#)



Definizione agevolata di tributi ed entrate di Regioni ed enti locali

È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) una nuova disciplina per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies).

Tale disciplina però - governata dai cc. da 82 a 100 dell'art. 1 della citata L. 199/2025 - non si applica ai c.d. "tributi locali" ma esclusivamente alle imposte statali, ai contributi previdenziali dovuti all'Inps e alle sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle amministrazioni statali.

Il legislatore ha comunque previsto, attraverso l'art. 1, cc. da 102 a 110 L. 199/2025, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali.

Le menzionate disposizioni non prevedono una disciplina compiuta per definizione agevolata dei tributi locali, **ma riconoscono, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre, nell'ambito della propria autonomia ordinamentale, forme di definizione agevolata dei propri tributi, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla L. 199/2025.**

La recente nota dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - ANCI), pubblicata il 27.01.2026 approfondisce l'interpretazione della norma primaria e fornisce indicazioni operative per l'attuazione della definizione agevolata, oltre a fornire uno schema-tipo di regolamento, articolato in cinque sezioni, adattabile alle esigenze dei singoli enti. Alla Nota sono seguiti i chiarimenti del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Finanze nella Videoconferenza del 5.02.2026.

FACOLTÀ PER REGIONI ED ENTI LOCALI

- Le Regioni e gli enti locali **potranno stabilire forme di definizione agevolata:**
 - a) che prevedano l'**esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni;**
 - b) per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiti;
 - c) anche per i casi in cui:
 - siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
 - per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale;
 - d) in presenza di forme di definizione agevolata previste dalla legge statale, introdurre (anche in casi di affidamento della riscossione) analoghe forme di definizione agevolata, per assicurare ai contribuenti lo stesso trattamento tributario.

FORMA

Le Regioni e gli enti locali potranno adottare le definizioni agevolate con le forme previste dalla legislazione per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi di loro spettanza.

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, comprese anche entrate di natura patrimoniale.

Esclusioni

- Irap.
- Compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.



Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a € 2 milioni del limite di compensazione orizzontale.

Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.

L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

COMPENSAZIONE VERTICALE

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna").
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore **€ 2 milioni**.

- L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
- Il **plafond**, che vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito, **opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta**.
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA

È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap **di ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

- Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
- **La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia:** il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale **occorre presentare il modello F24 che espone la compensazione** mediante le **procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000;**
 - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000.**

RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i **crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui** hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
- Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto l'art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Tale disposizione non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L'art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 è intervenuto sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che **abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza, eliminando la previsione dell'integrale rimozione dell'ammontare dei debiti scaduti**. Da ultimo l'art. 1, c. 116 L. 199/2025 ha **ridotto il limite di € 100.000 a € 50.000, con effetto dal 1.01.2026**.

<p>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00</p>	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori ¹ .	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irapp; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (esempio: imposta di registro). 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
<p>DIVIETO ASSOLUTO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 50.000,00</p>	Ruoli scaduti	<ul style="list-style-type: none"> Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (sanzioni e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, esclusi gli interessi di mora e l'aggio) o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 50.000 (dal 1.01.2026, in precedenza € 100.000) e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997. Sono inibite, pertanto le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Conseguentemente, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi. 	
	Vincolo	La previsione cessa di applicarsi a seguito della riduzione sottosoglia per effetto del pagamento (anche parziale) delle somme.	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
	Limiti	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione non opera: <ul style="list-style-type: none"> - per i crediti relativi ai contributi Inps, nonché ai premi Inail; - per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 	

Nota 1. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che i soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli Isa sono esonerati dall'applicazione del visto di conformità per importi non superiori a € 50.000 o a € 70.000 in funzione del punteggio di affidabilità raggiunto. Si ricorda, inoltre, che il **limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale"** nel modello F24 è pari a **2 milioni di euro**.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva².

Esempi

- Il **credito Iva 2025** può essere compensato **dal 1.01.2026**.
- Il **credito Iva relativo al 1° trimestre 2026** può essere compensato **dal 30.04.2026** (termine di presentazione del modello Iva TR).

Importi annui superiori a € 5.000,00¹

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2026 è compensabile dal 10.05.2026 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2026).

Modalità

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità³**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

Note

1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009] durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.
3. Salvo l'esonero per i soggetti Isa che fruiscono dei benefici premiali.



Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000** (L. 234/2021). L'art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità ovvero la garanzia per i soggetti cui si applicano gli Isa che conseguono un determinato livello di affidabilità.

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Società non operative

L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), né può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Quadro VX

- Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

Termini

- La dichiarazione Iva 2026 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2026 e 30.04.2026**.

IPOTESI DI RIMBORSO

- Cessazione di attività.
- Minore eccedenza detraibile del triennio.

- Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.
- Operazioni non imponibili **superiori al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.
- Operazioni non soggette all'imposta.
- Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
- Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

Importi anche inferiori a € 2.582,28

Importo minimo € 2.582,28

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.

Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.



ESEMPI DI COMPILAZIONE



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI¹

- Crediti relativi a:
 - imposte sui redditi;
 - addizionali alle imposte sui redditi;
 - ritenute alla fonte;
 - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
 - Irap.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Richiede l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

INDEBITE COMPENSAZIONI

- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
 - la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, **entro 30 giorni**;
 - l'applicazione della sanzione.

- **Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa**, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

- La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

- **Dal 1.07.2024** i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nota¹ Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2).



Detrazione per acquisto di mobili

La legge di Bilancio 2026 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute **fino al 31.12.2026** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2026.

SOGGETTI	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio .	
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla: <ul style="list-style-type: none"> classe A per i forni; classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. 	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
DETRAZIONE	<p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente a quello dell'acquisto.</p> <ul style="list-style-type: none"> La detrazione è calcolata¹ su un ammontare complessivo non superiore a € 5.000 per il 2024, il 2025 e il 2026. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. <p>L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p> <p>Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni².</p> <p>Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.</p> <p>Ripartizione</p> <p>La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.</p>	
BENI AGEVOLABILI	<p>Mobili Nuovi</p> <p>Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p>	
BENI AGEVOLABILI	<p>Grandi elettrodomestici Nuovi</p> <ul style="list-style-type: none"> L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia è prevista l'etichetta energetica. Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151³. 	
BENI AGEVOLABILI	<p>Spese di trasporto</p> <p>Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.</p>	
Note	<ol style="list-style-type: none"> Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 	



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali 2026

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2026	16.02.2026		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2026	16.03.2026		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2026	16.04.2026		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2026	18.05.2026		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2026	16.06.2026		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2026	16.07.2026		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2026	20.08.2026		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2026	16.09.2026		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2026	16.10.2026		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2026	16.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2026	16.12.2026		<input type="checkbox"/>	
	Dicembre 2026	18.01.2027		<input type="checkbox"/>	
Versamento trimestrale Iva	1° trimestre 2026	18.05.2026		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2026	20.08.2026		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2026	16.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2026			<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali	16.02.2027		<input type="checkbox"/>	
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale - Mod. TR	1° trimestre 2026	30.04.2026		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2026	31.07.2026		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2026	2.11.2026		<input type="checkbox"/>	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2026	25.02.2026		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2026	25.03.2026		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2026	1° trimestre 2026	27.04.2026		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2026		25.05.2026		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2026		25.06.2026		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2026	2° trimestre 2026	27.07.2026		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2026		25.08.2026		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2026		25.09.2026		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2026	3° trimestre 2026	26.10.2026		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2026		25.11.2026		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2026		28.12.2026		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2026	4° trimestre 2026	25.01.2027		<input type="checkbox"/>
Comunicazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2026	4° trimestre 2025	2.03.2026	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2026	1.06.2026	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2026	30.09.2026	<input type="checkbox"/>	
		3° trimestre 2026	30.11.2026	<input type="checkbox"/>	
		4° trimestre 2026	1.03.2027	<input type="checkbox"/>	
	OSS	4° trimestre 2025	2.02.2026	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2026	30.04.2026	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2026	31.07.2026	<input type="checkbox"/>	
	IOSS	3° trimestre 2026	31.10.2026	<input type="checkbox"/>	
		Dicembre 2025	2.02.2026	<input type="checkbox"/>	
		Gennaio 2026	28.02.2026	<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2026	31.03.2026	<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2026	30.04.2026	<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2026	31.05.2026	<input type="checkbox"/>	
		Maggio 2026	30.06.2026	<input type="checkbox"/>	
		Giugno 2026	31.07.2026	<input type="checkbox"/>	
		Luglio 2026	31.08.2026	<input type="checkbox"/>	
		Agosto 2026	30.09.2026	<input type="checkbox"/>	
		Settembre 2026	31.10.2026	<input type="checkbox"/>	
		Ottobre 2026	30.11.2026	<input type="checkbox"/>	
Novembre 2026	31.12.2026	<input type="checkbox"/>			
Dicembre 2026	31.01.2027	<input type="checkbox"/>			



Scadenze fiscali 2026 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per anno 2025	2.02.2026		<input type="checkbox"/>	
	Spese veterinarie anno 2025	16.03.2026		<input type="checkbox"/>	
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2026	16.03.2026		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Invio telematico CU/2026 - lavoro autonomo e provvigioni abituali	30.04.2026		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Iva/2026	30.04.2026		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 730/2026	30.09.2026	Termini differenziati per CAF/professionisti	<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	2.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 770/2026	2.11.2026		<input type="checkbox"/>	
Versamenti relativi a Redditi-Irap-Iva	Saldo annuale Iva 2025	16.03.2026	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>	
	• Saldo 2025 e 1° acconto 2026 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	30.06.2026 - oppure - 30.07.2026 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2026 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento acconto Iva 2027	28.12.2026		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
Altri adempimenti	Versamento saldo Inail 2025 e 1° acconto 2026	16.02.2026		<input type="checkbox"/>	
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2026		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione retribuzioni Inail 2025	2.03.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d'imposta anno 2024 (art. 14 D.Lgs. 192/2024)	30.06.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1ª rata imposta affrancamento riserve in sospensione d'imposta anno 2025 (L. 199/2025)	30.06.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (art. 1, c. 37 L. 207/2024)	30.06.2026		<input type="checkbox"/>	
	Termine adesione CPB biennio 2026-2027	30.09.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025)	30.09.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva assegnazione, cessione, trasformazione agevolata (L. 199/2025)	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2024	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti all'1.01.2025	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva estromissione immobile ditta individuale (L. 199/2025)	30.11.2026		<input type="checkbox"/>	
	Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2025)	16.02.2026		<input checked="" type="checkbox"/>
Versamento acconto imposta sostitutiva 2026 rivalutazione TFR		16.12.2026		<input type="checkbox"/>	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritte contabili elettroniche 2025	29.04.2026		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	4° trimestre 2025	2.03.2026		<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2026	1.06.2026		<input type="checkbox"/>
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000	30.11.2026		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2026	30.09.2026		<input type="checkbox"/>
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000	30.11.2026		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2026	30.11.2026		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2026	1.03.2027		<input type="checkbox"/>		



Scadenze fiscali 2026 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
IMU	Versamento acconto 2026	16.06.2026		<input type="checkbox"/>
	Dichiarazione variazioni 2025	30.06.2026		<input type="checkbox"/>
	Versamento saldo 2026	16.12.2026		<input type="checkbox"/>
Versamento IVS	4° trimestre 2025 (fissi)	16.02.2026		<input type="checkbox"/>
	1° trimestre 2026 (fissi)	18.05.2026		<input type="checkbox"/>
	1° acconto 2026 (eccedenti minimale)	30.06.2026		<input type="checkbox"/>
	1° acconto 2026 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	30.07.2026		<input type="checkbox"/>
	2° trimestre 2026 (fissi)	20.08.2026		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2026 (fissi)	16.11.2026		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2026 (eccedenti minimale)	30.11.2026		<input type="checkbox"/>
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2025	20.02.2026		<input type="checkbox"/>
	Versamento FIRR maturato 2025	31.03.2026		<input type="checkbox"/>
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2026	20.05.2026		<input type="checkbox"/>
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2026	20.08.2026		<input type="checkbox"/>
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2026	20.11.2026		<input type="checkbox"/>



CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2026 (COMPILABILE)



Check list tipologie di bilancio per società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Tipologie di bilancio			
		Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
1.	Bilancio per micro impresa	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 440.000 Totale attivo ≤ 220.000 Dipendenti ≤ 5 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale (con integrazioni)** Conto economico
2.	Bilancio abbreviato (piccole imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 11.000.000 Totale attivo ≤ 5.500.000 Dipendenti ≤ 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi > 11.000.000 Totale attivo > 5.500.000 Dipendenti > 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario

* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese. è possibile applicare le semplificazioni già dal 2° esercizio in cui le condizioni sono rispettate (circ. Assonime n. 9/2009). Stesso criterio per la redazione del bilancio ordinario in caso di superamento dei limiti (documento CNDCEC novembre 2012).

** Per l'**esonero dalla nota integrativa** devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'**esonero dalla relazione sulla gestione** è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.

	Adempimenti		
	Bilancio per micro impresa	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Denominazione sociale	Beta S.r.l.
------------------------------	-------------

Dati di bilancio	2025	2024
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

- ↓
- Bilancio per micro impresa
 Bilancio abbreviato
 Bilancio ordinario



CHECK LIST TIPOLOGIE DI BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE)



Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2026

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2026.

Certificazione	Scadenza consegna percipiente		Scadenza invio Agenzia Entrate	
	Scadenza	Check	Scadenza	Check
Dividendi	16.03	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)	16.03	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica dipendenti e pensionati	16.03	<input type="checkbox"/>	16.03	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica lavoratori autonomi	16.03	<input type="checkbox"/>	30.04 ¹	<input type="checkbox"/>

Lavoro autonomo – Raccolta dati

- Copia fatture professionisti
- Copia fatture intermediari di commercio
- Copia degli F24 Verifica versamenti Ravvedimento versamenti errati o mancanti
- Compilazione registro compensi a terzi – Prospetto riepilogativo dati da certificare

Nota

- Forfettari e minimi esonerati da CU fatta eccezione compensi erogati a medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014 non assoggettati a ritenuta d'acconto, per i quali non si applica quanto disposto dall'art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998.
- Per i compensi erogati a tali soggetti anche se in regime forfetario sarà necessario compilare e trasmettere la CU oltre a completare gli adempimenti previsti dai cc. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell'art. 4 citato.

Brogliaccio compensi a terzi - Anno 2025

Percipiente	Mario Rossi					Tipologia reddituale cod.				
Nato a	Milano (MI)					il	1.02.1960			
Codice fiscale	RSSMRA60B01F205S					P. Iva	01410480541			
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2025	Provvigioni novembre	11.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

- Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento	16.01.2026			Riferimenti F24						
Percipiente	Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato				
Mario Rossi	21	28.11.2025	1040	Dicembre	239,45	239,45				
Totale						239,45				

Nota¹

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10 (per il 2026, visto che cade di sabato, è spostato al 2.11), analogamente a quanto previsto per il Modello 770.



CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2026 (COMPILABILE)



Esenzione della certificazione dei compensi a contribuenti minimi e forfetari

L'art. 3 D. Lgs. 1/2024 ha previsto l'esenzione dall'obbligo dei sostituti di imposta di predisporre e consegnare la Certificazione Unica ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio, relativamente ai compensi erogati. L'esonero ha effetto dall'anno fiscale 2024 (CU 2025), in conseguenza dell'obbligo per tali soggetti di emettere fattura elettronica.

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

Compensi percepiti da minimi e forfetari

Di regola, devono essere certificati i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi (fino alla CU 2024, per l'anno 2023) i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari)¹.

Compensi erogati

Da contribuente forfetario

Il contribuente forfetario, non essendo sostituto d'imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche.

Da contribuente minimo

- Il contribuente titolare di partita Iva in regime dei minimi ex D.L. 98/2011 **opera come sostituto d'imposta**.
- Pertanto, è **soggetto all'obbligo di**:
 - **versare la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - **certificare il compenso** tramite la compilazione e l'invio della Certificazione Unica e del modello 770.

COMPILAZIONE DELLA CU E DEL MOD. 770

Casi operativi

Soggetti coinvolti	Obblighi Certificazione Unica e modello 770
Contribuente "ordinario" ² emette fattura a contribuente ordinario.	Il soggetto che eroga il compenso compila CU e il modello 770.
Contribuente ordinario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU e il modello 770.
Contribuente ordinario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
Minimo emette fattura a ordinario.	Il contribuente ordinario non compila più CU, né il modello 770.
Minimo emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo non compila più CU, né il modello 770.
Minimo emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
Forfetario emette fattura ad ordinario.	Il contribuente ordinario non compila più CU, né il modello 770.
Forfetario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo non compila più CU, né il modello 770.
Forfetario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.

Note

1. Si ritiene che l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica riguardasse esclusivamente quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l'obbligo teorico di applicare una ritenuta, fosse scattato l'esonero specificamente previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi/forfetario. Questo accade per i percipienti che sono **professionisti o agenti di commercio**. Diversamente, in presenza di importi erogati ad aziende (ad esempio, a un muratore/imbianchino/idraulico/elettricista che applicano il regime agevolato), si ritiene che il mittente non avrebbe dovuto rilasciare la certificazione, in quanto non si sarebbe verificato, nemmeno a livello teorico, alcun obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su tale erogazione [anche se, spesso, permangono evidenti difficoltà nello stabilire se, un soggetto agevolato che ha rilasciato la fattura senza ritenuta (in regime dei minimi o forfetario), sia un professionista o un'impresa, salvo effettuare la verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio].
2. Per contribuente "ordinario" si intende il soggetto dotato di partita Iva che **non** opera nel regime dei minimi né in regime forfetario.



Check list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.







La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Studio				
Contribuente	P. Iva	Codice attività		
Start-up			<input type="checkbox"/>	
Controllo codice attività			Sì	No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aggiornamento	Il codice attività è stato aggiornato con i nuovi codici Ateco 2025?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili				
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.		<input type="checkbox"/>	
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>	
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>	
	Da Caf imprese.		<input type="checkbox"/>	
	Da società di servizi di associazione di categoria.		<input type="checkbox"/>	
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		<input type="checkbox"/>	
Registri regolarmente tenuti			Sì	No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione			Sì	No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2024 riportato nel 2025 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2024 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.	€			
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2025?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva 2024 risultante dal modello Iva 2025.	€			
Verifica della formazione del credito Iva			Sì	No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cessazione dell'attività.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimborso minor credito Iva del triennio.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Check list per visto di conformità ai fini Iva (segue)

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito Iva dell'anno	Maggiore o uguale al volume d'affari.	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta ¹ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione. Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € (come risulta dalla dichiarazione Iva).		x 10% = €	
Nota¹	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			
Controllo finale			Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data		Firma professionista abilitato		

-  [CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA FATTURE EMESSE \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA FATTURE ACQUISTI \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI OMESSI \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Soglie Intrastat 2026

Dal 2026 il modello INTRA 2 bis relativo all'acquisto di beni va presentato esclusivamente dai soggetti passivi Iva che hanno superato la nuova soglia trimestrale di € 2.000.000, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti. Gli altri modelli INTRA mantengono le soglie preesistenti.

SEMPLIFICAZIONI AI MODELLI INTRA 2 BIS

Con la determinazione prot. n. 84415/RU del 3.02.2026 l'Agenzia delle Dogane ha stabilito, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, che i soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 22.02.2010, **presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 2.000.000.**

DECORRENZA

Le disposizioni in argomento si applicano **a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi**, ai sensi dell'art. 50, c. 6-bis, D.L. 30.08.1993, n. 331, **entro il 25.02.2026** (relativi a gennaio 2026).

ALTRI MODELLI

Restano ferme le altre soglie previste per gli altri modelli INTRA (acquisti di servizi e cessione di beni e servizi) approvati con determinazione dell'Agenzia delle dogane, adottata di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istat, prot. n. 493869/RU del 23.12.2021.

PERIODICITÀ

Soglie 2026		
Acquisto di beni	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare < € 2.000.000 • Adempimento abrogato 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare ≥ € 2.000.000¹ • Modello mensile
Acquisto di servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare < € 100.000 • Adempimento abrogato 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare ≥ € 100.000 • Modello mensile
Cessione di beni	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare < € 50.000 • Modello trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare ≥ € 50.000 • Modello mensile (per i dati solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria ≥ € 100.000)
Servizi resi	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare < € 50.000 • Modello trimestrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare ≥ € 50.000 • Modello mensile
Nota¹	Dal 2022 al 2025 la soglia era fissata a € 350.000.	

- La **verifica delle soglie** deve essere effettuata **separatamente per ciascuna categoria di operazioni Intrastat**.
- Nel sistema Intrastat, infatti, le soglie non sono cumulative, ma autonome.

- Pertanto, se nel corso di un trimestre si supera la soglia di € 50.000 (ad esempio per le cessioni intracomunitarie di beni), la periodicità diventa **mensile dal mese successivo** a quello di superamento.
- In tal caso, per i periodi mensili già trascorsi vanno presentati i modelli INTRA appositamente contrassegnati.

MODELLI INTRASTAT¹ Operazioni Iva collegate

INTRA 1 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni intracomunitarie di beni • Operazioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993
INTRA 2 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti intracomunitari di beni • Integrazione ed applicazione del reverse charge in Italia
INTRA 1 quater	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi resi a committente UE • Operazioni fuori campo Iva art. 7-ter D.P.R. 633/1972
INTRA 2 quater	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti di servizi da prestatore UE • Integrazione ed applicazione del reverse charge in Italia
INTRA 1 sexies	Trasferimenti di beni in presenza di contratti call off stock
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Le rettifiche dei modelli INTRA vanno espresse nella sezione: <ul style="list-style-type: none"> - INTRA 1 ter (cessioni) e INTRA 2 ter (acquisti) per i beni; - INTRA 1 quinquies (servizi resi) e INTRA 2 quinquies (servizi ricevuti) per i servizi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- I modelli INTRA devono essere presentati:
 - **entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, per gli elenchi mensili;**
 - **entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento per gli elenchi trimestrali.**
- I modelli INTRA non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento.



Versamento tassa annuale libri sociali 2026

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a. 		
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 		
	Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. <p>Società di capitali dichiarate fallite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996). • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa. 		
IMPORTO	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.		
	Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2026	Fino a € 516.456,90	€ 309,87	
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46	
VERSAMENTO	Modello F24 sezione Erario	Codice tributo	7085	Entro il 16.03.2026
		Periodo di riferimento	2026	
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero. 		
	Società costituite dopo il 1.01.2026	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 		



ESEMPIO N.1 - PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24



ESEMPIO N.2 - PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE (SOCIETÀ COSTITUITE DOPO 1.01)



ESEMPIO N.3 - SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI



Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). • Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria). • Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo. 	<p>Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	30.03¹	30.05¹
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	15.04¹	14.06¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea².	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04¹	21.06¹
Assemblea di approvazione del bilancio³.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04¹	29.06¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05¹	29.07¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.10 (se l'esercizio coincide con l'anno solare).	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari (ovvero conservazione elettronica).	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	<ul style="list-style-type: none"> • È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini. • Conservazione elettronica: 31.01. 	

Note

1. In caso di anno **bisestile**, si sottrae un giorno.
2. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.
3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
4. **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).



Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail

Per l'autoliquidazione Inail 2025/2026 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 è il 28.02.2026 e quello di pagamento del premio assicurativo è il 16.02.2026, in unica soluzione o della 1ª rata. Entro il 16.02.2026 doveva essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2026.

DEFINIZIONE

- L'autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l'Inail provvedono a:
 - denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all'anno 2025;
 - calcolare l'importo del premio dovuto a saldo per l'anno precedente (2025) e in acconto per l'anno in corso (2026);
 - versare, tramite il Mod. F24, il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).

MODALITÀ E SCADENZE

Denuncia delle retribuzioni¹	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico • Procedura "alpi on-line" 	28.02.2026	
Conteggi	Effettuati in modo autonomo da ciascuna azienda	16.02.2026	
Pagamento	In unica soluzione	16.02.2026	
	In 4 rate (25% ciascuna) Interesse pari a 3,41%	16.02.2026	1ª rata.
		18.05.2026	2ª rata con interessi.
		20.08.2026	3ª rata con interessi.
		16.11.2026	4ª rata con interessi.
In un diverso numero di rate.	Entro il 16.02.2026 (inoltrare istanza rateazione ordinaria). 1ª rata e rate successive secondo il piano di ammortamento autorizzato dall'Istituto e maggiorate da interessi.		
Riduzione del presunto	<ul style="list-style-type: none"> • Anziché utilizzare come imponibile per il 2026 l'importo delle retribuzioni 2025 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita "comunicazione di riduzione delle retribuzioni" per rendere noto all'Inail l'importo sul quale sarà calcolato il premio. • È anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall'Istituto. 	16.02.2026 Invio solo telematico	
Ditte cessate	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.07.2021 le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online "Autoliquidazione ditte cessate". • Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del 2° mese successivo alla cessazione. • Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo. 		

Nota¹ Il modulo cartaceo non è più utilizzabile per le ditte attive (Circ. Inail n. 1/2012).



PAGAMENTO DEL PREMIO INAIL



NON SOLO IMPRESA

Aliquote contributive 2026 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2026 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 8/2026, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2025, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2026.

Categorie interessate		Massimale 2026	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria .	Fino a € 122.295,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria .	Fino a € 122.295,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,35%	26,07%

VERSAMENTO	Collaboratori	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, 1° e 2° acconto 2026). L'acconto per l'anno di imposta 2026 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2026.

Nota¹ Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (**c.d. principio di cassa allargato**). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a **prestazioni effettuate entro il 31.12.2025**; pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2025 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; **33,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; **35,03%** per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



ALIQUOTE CONTIBUTIVE 2026 PER SOGGETTI SENZA ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA, NON TITOLARI DI PENSIONE E DI PARTITA IVA E MAGISTRATI ONORARI DEL CONTINGENTE A ESAURIMENTO



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2026 PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO



ALIQUOTE CONTIBUTIVE 2026 COLLABORAZIONI DEL LAVORO SPORTIVO



ALIQUOTE CONTIBUTIVE 2026 ADDETTI AL CONTROLLO E ALLA DISCIPLINA DELLE CORSE IPPICHE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA



Assemblee societarie a distanza nel 2026

L'art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 ha prorogato al 30.09.2026 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

L'art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 ha prorogato **al 30.09.2026** le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, **occorre svolgere l'assemblea entro il 30.09.2026 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente).**

- Tutte le società di capitali, quindi, ma anche gli enti ed i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).
- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - **l'intervento** in assemblea sia effettuato **mediante mezzi di telecomunicazione**;
 - il **voto** sia espresso **in via elettronica o per corrispondenza**.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della **«consultazione scritta»** o del **«consenso espresso per iscritto»**.

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- **Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:**
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



AGEVOLAZIONI

Incentivi bando Isi 2025

Il [Bando Isi](#) ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del Terzo settore limitatamente all'intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.

OBIETTIVO	Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	
PROGETTI FINANZIABILI "Assi" di finanziamento	Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici.	Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2).
	Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.	Asse di finanziamento 2.
	Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici.	Asse di finanziamento 3.
	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.	Asse di finanziamento 4.
	Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (ristorazione).	Asse di finanziamento 5.
	Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.	
	Per gli assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4 le imprese possono affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo.	
BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. • Enti del Terzo settore per i progetti volti alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone (asse 1.1). 	
RISORSE STANZIATE	Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per Regione/Provincia autonoma e per assi di finanziamento.	Avvisi pubblici regionali/provinciali.
DOMANDA	<p>L'assegnazione delle risorse economiche alle imprese richiedenti il finanziamento verrà effettuata con la predisposizione degli elenchi cronologici in cui vengono individuati i soggetti ammissibili al finanziamento.</p> <p>Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.</p> <p>Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale dell'Inail, nel calendario scadenze ISI 2025, entro il 27.02.2026.</p> <p>La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.</p>	
ASSISTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it. • Contact Center: numero verde 06.6001 utilizzabile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. 	



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 marzo	Imposte dirette	Ritenuta provvigioni - Dal 1.03.2026 vi è l'obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni per alcune categorie di intermediari finora escluse quali agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente (art. 1, cc. 140-142 L. 199/2025).
	Tassa sui pacchi	Pagamento - Dal 1.03.2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria il contributo di € 2 dovrà essere liquidato e corrisposto nell'ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare Dogane 37/2025 (Circ. Dogane 1/D/2026).
Lunedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Lunedì 9 marzo	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 9.03.2026, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Domenica 15 marzo	Concordato preventivo biennale	Ravvedimento speciale 2019-2023 - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Associazioni sportive dilettantistiche	Dichiarazione - I contributi di € 2 previsti per le spedizioni da Paese terzo effettuate dal 1.02.2026 al 28.02.2026 formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla Circ. Dogane 37/2025 da presentarsi entro il 15.03.2026 (Circ. Dogane 1/D/2026).	
Tassa sui pacchi		
Lunedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
	Iva	Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2025.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 18/03/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]



Principali adempimenti mese di marzo 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 marzo (segue)	Iva (segue)	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2025.
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4 - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2026 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate n. 3/E/2019).
		Sostituti d'imposta
	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2025.
	Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfetaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Modello 730 precompilato	Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2025. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2025, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2025. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2025 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
		Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).



Principali adempimenti mese di marzo 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 marzo (segue)	Modello 730 precompilato (segue)	Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).
		Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).
		Spese abbonamento trasporto pubblico - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2025 per gli abbonamenti dei trasporti pubblici (Prov. Ag. Entrate 4.10.2023).
Venerdì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 23 marzo	Spese veterinarie	Sistema tessera sanitaria - Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2025.
Mercoledì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Inps	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Libro unico del lavoro	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2025, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Dottori commercialisti	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Firr	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle eccedenze 2025 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
	Bilancio	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale maturato nel 2025, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Bonus pubblicità	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 31.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
	Zes unica	Comunicazione - Entro il 31.03.2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2026.
Enti associativi	Comunicazione - Gli operatori economici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tra il 31.03 e il 30.05.2026 l'ammontare delle spese che prevedono di sostenere nel 2026.	
Erogazioni liberali alla cultura	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2025 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.	
Polizze catastrofali	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2025 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].	
Nota ¹		Obbligo - Termine per l'obbligo di stipula di polizze assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive.
		<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].